

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Svalutazione dello 0,5% deducibile anche per i crediti relativi a SAL in corso di esecuzione**

di Fabio Landuzzi

La **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 3940 del 14 febbraio 2014** ha risolto positivamente per il contribuente una **controversia con l'Amministrazione Finanziaria** che si riferiva alla **contestata inclusione nel montante** assunto come riferimento per il calcolo della **svalutazione crediti deducibile ai sensi dell'articolo 71 del Tuir**, nei limiti dello **0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti** iscritti in bilancio, anche delle **fatture emesse** dall'appaltatore per i corrispettivi dovutigli da parte del committente in relazione a **stati di avanzamento lavori dell'opera pluriennale** in corso di esecuzione.

In particolare, dalla sentenza della Suprema Corte si trae che **l'impresa aveva contabilizzato le fatture emesse** a fronte dei Sal **fra gli "acconti"** su opere in corso di esecuzione, ed i corrispondenti importi erano poi **confluiti nel bilancio d'esercizio** dell'impresa **fra le rimanenze** di fine anno rappresentative del valore delle opere pluriennali in corso di esecuzione; la **contropartita patrimoniale** era rappresentata **da debiti per anticipi da clienti**, mentre il corrispondente importo aveva concorso a formare il reddito d'esercizio in quanto incluso nella variazione delle rimanenze per opere in corso di esecuzione a fine esercizio.

La **contestazione** eccepita dall'Amministrazione Finanziaria, la quale era stata confermata nel giudizio di appello in Commissione Tributaria Regionale, muoveva dal presupposto formale riferito al fatto che **gli importi in discussione non risultavano formalmente esposti nei crediti** di fine esercizio, bensì qualificati come acconti e quindi confluiti in bilancio nel valore delle rimanenze. Ne traeva quindi ragione per sostenere **l'esclusione del loro computo dalla formazione della base su cui applicare lo 0,5%** ai fini della determinazione della porzione di svalutazione crediti fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 71 del Tuir.

La **Cassazione** ha invece sottolineato che il requisito richiesto per l'accesso all'istituto della svalutazione crediti fiscalmente consentita si basa di una "**nozione sostanziale di crediti**", la quale può quindi **prescindere dalla modalità di contabilizzazione** scelta dalla società; ciò in quanto, come è stato verificato nel caso in esame, si trattava pur sempre di importi che avevano concorso come **componenti positivi** alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio, **fatturati** e seppure senza alti margini di incertezza – in quanto, come aveva eccepito la stessa Amministrazione, non erano emerse contestazioni da parte del committente – avevano **pacificamente la natura di crediti commerciali**.

Con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, evidenza la Suprema Corte, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti sono deducibili ai sensi dell'articolo 71 del Tuir; la ***ratio*** di questa norma è quella di escludere **la deducibilità per i soli crediti che sono coperti da garanzia assicurativa**, in quanto essi sono tutelati contro il rischio dell'insolvenza. Non è invece coerente con tale *ratio* della norma anche l'esclusione dei crediti per i quali il rischio di insolvenza rimane a carico esclusivo del loro titolare.